

SCHEDA INFORMATIVA SU

Designazione dei sette rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e dei loro supplenti nel Comitato misto paritetico di cui all'art. 322, comma 3 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare". (Su richiesta del Presidente della Giunta prot n. 39998 del 23 agosto 2016)

Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e **da sette rappresentanti della Regione nominati dal Presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, dell'Assemblea legislativa. Per ogni membro è nominato un supplente.**

L'assemblea quindi è chiamata a eleggere 14 componenti (7 effettivi più 7 supplenti)

Requisiti generali previsti dall'art. 3 della L.R. n. 24/1994 e succ. mod.:

1. esperienza adeguata per esercitare le funzioni , in rapporto ai compiti attribuiti dall'art. 322 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".

"In ciascuna regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

[...]

Il Comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.

Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

[...]

Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Delle riunioni del Comitato è redatto verbale che contiene anche le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni sopraindicate sono riservate al Ministro della difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, di sottoporre la questione a riesame da parte del Consiglio dei Ministri."

2. aver "esercitato, anche come dipendente, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico" (art. 3, comma 3 della L. R. n. 24/1994 e succ. mod.).

Requisiti generali di onorabilità previsti dall'art. 3, commi 1 e 2 della L.R. 24/1994 e succ. mod.: "possedere la onorabilità necessaria", non trovarsi "nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni e "non essere stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267".

Situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4 della L.R. n. 24/1994 e succ. mod.:

Le persone nominate non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.

In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:

- a) membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
- b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
- c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
- d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
- e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.

Durata in carica: "di regola la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni" (art. 3, comma 3 della L.R. 24/1994 e succ. mod.).

Emolumenti connessi alla carica: non è prevista alcuna indennità.

Elezione precedente: deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 74 del 26 luglio 2006 .

Modalità di elezione: come per la precedente elezione avvenuta nel 2006, ai fini di garantire la rappresentanza delle minoranze nel comitato, l'elezione dei **sette componenti effettivi e dei sette componenti supplenti** avviene con voto limitato a quattro nomi (ogni consigliere vota non più di quattro nomi sia nella designazione dei componenti effettivi sia in quella dei supplenti).

Si procede con due separate votazioni segrete (l'una per i componenti effettivi e l'altra per i supplenti) a mezzo schede